



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Requisiti per le persone che trasportano animali

Gli animali devono essere trasportati con le debite cure e senza inutili ritardi (art. 15 LPAn). Questa norma richiede che le persone addette al trasporto di animali possiedano le necessarie conoscenze e capacità. L'ordinanza sulla protezione degli animali definisce i requisiti per tutte le persone che entrano direttamente in contatto con gli animali durante il trasporto. Per il trasporto di animali a titolo professionale si applicano ulteriori prescrizioni concernenti la formazione e l'aggiornamento professionale del personale addetto al trasporto.

Le presenti informazioni tecniche si rivolgono a tutte le persone addette al trasporto di animali e alle autorità cantonali di esecuzione. Intendono fungere da aiuto all'attuazione delle disposizioni legali.

Altre disposizioni legali rilevanti per il trasporto di animali non sono citate nelle presenti informazioni tecniche.

Persone competenti o sufficientemente istruite

Le persone che guidano, conducono, caricano o scaricano animali nell'ambito di un trasporto devono essere competenti o sufficientemente istruite (art. 157 OPAn).

In riferimento all'articolo 15 capoverso 3 OPAn, sono considerate **competente** ("esperte") le persone che hanno acquisito, sotto la guida e la supervisione di uno specialista, le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nel trattamento degli animali destinati al trasporto. Al tempo stesso devono essere regolarmente coinvolte nel trasporto di animali.

Con **istruzione sufficiente** si intende in particolare la conoscenza di indicazioni specifiche sul trattamento di un singolo animale o sulla manipolazione di dispositivi come rampe, protezioni laterali, ecc. di un mezzo di trasporto.

Chi non ha una professione specialistica può acquisire le conoscenze teoriche e pratiche per esempio in un corso appropriato o in uno stage specifico. Nel singolo caso spetta all'organo preposto alla protezione degli animali del servizio veterinario cantonale decidere se una persona è competente. Tale organo decide anche se è necessario frequentare un corso o uno stage e quali offerte di formazione sono adatte a questo scopo.

Obbligo di formazione per il trasporto di animali a titolo professionale

L'ordinanza sulla protezione degli animali prescrive una formazione specialistica non legata a una professione (FSNP) per il personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame (art. 150 OPAn). Questa formazione va oltre l'acquisizione di conoscenze e capacità ai sensi di una competenza e si conclude con un esame. I dettagli della FSNP per il personale addetto al trasporto di animali sono definiti negli articoli da 6 a 9 dell'ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPA).

Distinzione tra trasporti di animali a titolo professionale e a titolo non professionale

Nell'ordinanza sulla protezione degli animali, è definito «a titolo professionale» il commercio, la detenzione, l'accudimento e l'allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un profitto o di coprire i costi. La controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro (art. 2 cpv. 3 lett. a OPAn).

Nel settore del commercio di bestiame la situazione è giuridicamente chiara dato l'obbligo di possedere la relativa patente, e lo stesso vale per le aziende specializzate nel trasporto di animali.

Per altre aziende o per i detentori di animali (p. es. agricoltori) che trasportano animali nel quadro delle loro attività, talvolta può sorgere l'interrogativo se tali trasporti debbano essere considerati professionali oppure no. Queste considerazioni valgono anche per privati che occasionalmente trasportano animali di terzi oltre ai propri (p. es. cavallerizzi). Spesso inoltre non è chiaro fino a che punto una o più persone possano essere definite un'impresa di trasporto. Pertanto nel paragrafo seguente sono elencati ulteriori criteri per classificare un trasporto di animali come attività a titolo professionale.

Trasporti di animali a titolo professionale

I trasporti effettuati da imprese di trasporto e di commercio di bestiame sono trasporti di animali a titolo professionale (cfr. art. 150 OPAn). Al di fuori di queste imprese, sono considerati professionali i trasporti di animali che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:

- I trasporti di animali sono **offerti attivamente**, per esempio sotto forma di sito web, inserzioni sulla stampa, manifesti o volantini con informazioni pertinenti destinate a potenziali clienti;
- I trasporti sono offerti a un numero illimitato di persone e sono eseguiti **regolarmente**;
- Sussiste una **partecipazione a una società di persone** il cui scopo specifico è il trasporto di animali.

Trasporti di animali a titolo non professionale

Se nessuno dei criteri sopraesposti è soddisfatto, in linea di principio un trasporto di animali è considerato non professionale. Per esempio nei seguenti casi:

- Una detentrica di cavalli trasporta regolarmente il cavallo dell'amica insieme al proprio ad addestramenti e concorsi (v. anche ultimo paragrafo delle presenti informazioni tecniche);
- Un agricoltore trasporta le proprie mucche insieme a quelle del vicino al mercato di bestiame o sull'alpe;
- Ad esempio, un privato trasporta un cane dal veterinario su richiesta del detentore.

Nel singolo caso decide l'organo cantonale preposto alla protezione degli animali

I criteri elencati per definire il carattere professionale di un trasporto e gli esempi di trasporti non professionali sono intesi come una guida generale per valutare situazioni di questo tipo.

Nel singolo caso spetta all'organo preposto alla protezione degli animali del servizio veterinario cantonale competente decidere se una persona trasporta animali a titolo professionale o no. Lo stesso organo decide anche quali attestati di formazione devono presentare le persone che intendono trasportare animali (v. paragrafo «Persone competenti o sufficientemente istruite»).

Trasporto di cavalli da parte di privati

I trasporti di cavalli da parte di privati sono molto frequenti. In questi casi, il detentore di animali guida egli stesso il mezzo di trasporto o un conoscente assume la funzione di autista. Inoltre, capita regolarmente che siano trasportati insieme nello stesso mezzo cavalli di diversi detentori.

Anche in questo caso valgono i criteri esposti in precedenza per valutare se l'offerta di un servizio di trasporto vada considerata come professionale o no.

Per i trasporti all'estero si applicano ulteriori disposizioni

Alle persone che intendono per esempio partecipare a concorsi ippici all'estero si raccomanda caldamente di informarsi per tempo sulle disposizioni legali vigenti nel Paese della manifestazione. Se tali trasporti sono classificati dalle autorità locali come professionali ai sensi della legislazione europea, deve essere richiesta un'autorizzazione del servizio veterinario cantonale competente anche se secondo il diritto svizzero il trasporto non è considerato professionale e quindi non è soggetto all'obbligo di autorizzazione (cfr. art. 170 cpv. 1 OPAn).

L'autorizzazione conforme al diritto europeo è abbinata a un attestato di formazione che conferma la competenza della persona responsabile. Spesso per ottenerlo è sufficiente un corso di un giorno, come quelli offerti congiuntamente dall'Associazione svizzera negozianti di bestiame ASNB e dall'Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG. Per maggiori informazioni consultare il sito dell'USAV.

In ogni caso è doveroso informarsi sulle norme vigenti nel luogo estero di destinazione, in particolare sull'attestato di formazione richiesto, per essere sicuri di adempierle.

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 15 LPAn Trasporti di animali

¹ I trasporti di animali devono svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi. Il trasporto non deve durare più di sei ore a partire dal punto di carico. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

² Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di formazione e perfezionamento del personale a cui è affidato il trasporto professionale di animali

Art. 2 OPAn Definizioni

³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- a. *a titolo professionale*: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro; [...]

Art. 150 OPAn Formazione e aggiornamento del personale impiegato nel commercio e nel trasporto di bestiame

¹ Nelle imprese di trasporto e di commercio di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.

² Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei collaboratori.

Art. 157 OPAn Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto

¹ Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.

² Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevererà e li foraggerà. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente. [...]

Art. 170 OPAn Trasporti internazionali dei animali / autorizzazione

¹ Le imprese che trasportano animali da e verso l'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone. [...]

Art. 197 OPAn Formazione specialistica non legata a una professione (FSNP)

¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.

² La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

³ Il DFI disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.

Art. 6 - 9 OFPAn Dettagli sulla FSNP personale addetto al trasporto di animali